



# COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

*Provincia di Cuneo*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

**OGGETTO: Approvazione (in conferma) del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022 e delle tariffe Tari 2022.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<b>ALBERTO Simone</b>	SINDACO	X	
<b>PAGLIUZZI Franco Paolo</b>	VICE SINDACO	X	
<b>GHERSI Simona</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BERTERO Roberta</b>	CONSIGLIERE		X
<b>GIORDANA Stefano</b>	CONSIGLIERE		X
<b>MARTINENGO MARCO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BOTTA Roberto</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>FORNERO Michele</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>FERRERO ANTONIO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CANDELLERO Federico</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>GASTAUDO WALTER</b>	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **SILVESTRI Dott.ssa Luisa**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati pertanto i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI;

Visti :

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato”... “dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Atteso pertanto che :

- ai sensi della normativa vigente il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- la Legge 205/2017, all’art. 1 comma 527 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo nell’ambito della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e del relativo sistema tariffario all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) e che detta autorità con la citata delibera 443/2019/R avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e l’allegato contenente il nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI;
- Arera ha confermato la validità del nuovo metodo a far data dal 1° gennaio 2020. Con le regole introdotte infatti il gestore deve trasmettere il Pef all’«ente territorialmente competente», che è l’ente di governo dell’Ambito, il quale, una volta verificato il Pef lo trasmette ad Arera che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa» e in caso di esito positivo lo approva. Fino all’approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall’ente territoriale;

Visto il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe Tari e del piano economico finanziario;

Vista la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, ad oggetto: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (MTR-2);

Dato atto che il soggetto gestore del servizio non è in grado di fornire i PEF 2022 in tempo utile per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 dell’Ente al 31.12.2021;

Dato atto altresì che l'Ente ha comunque dovuto provvedere alla predisposizione del Bilancio di Previsione per la sua approvazione al 31.12.2021 e, quindi, prevedere l'ammontare delle spese e delle correlate entrate da iscrivere ai pertinenti capitoli di entrata e di spesa nonché provvedere a determinare le tariffe TARI;

Atteso che il D.Lgs. 269/2006 art. 1 comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno confermare, per l'annualità 2022:

- i costi del servizio rifiuti previsti nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.06.2021 in modo da permettere l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, rinviando a quando disponibile l'eventuale validazione del Pef 2022 la cui predisposizione non può rispettare le tempistiche previste per l'adozione del Bilancio;
- le tariffe determinate per l'anno 2021 con deliberazione consiliare n. 13 del 30.06.2021, anche per l'anno 2022;

Dato atto che il decreto crescita 34/2019 mira al riordino dell'efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale mediante le disposizioni introdotte dall'articolo 15 bis il quale modifica, fra l'altro, l'articolo 13 del D.L. 201/2011 introducendo il comma 15 ter che prevede "...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. ...";

Visti :

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento TARI;
- il vigente TUEL ;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione, unanime e favorevole:

## **DELIBERA**

Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato :

1. Di confermare, per l'annualità 2022, i costi del servizio rifiuti previsti nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.06.2021 in modo da permettere l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 rinviando a quando disponibile l'eventuale validazione del

PEF 2022 la cui predisposizione non può rispettare le tempistiche previste per l'adozione del Bilancio.

2. Di confermare per l'esercizio 2022 le tariffe vigenti per l'anno 2021, come approvate con deliberazione consigliere n. 13 del 30.06.2021, del Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio gestione rifiuti (TARI).
3. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia.
4. Di dare atto che qualora il termine per l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2022 venga posticipato al fine di consentire ai soggetti gestori del servizio di igiene urbana ed ai comuni di ottemperare alle disposizioni dettate da ARERA ci si riserva di modificare, sulla base del piano finanziario redatto secondo le disposizioni di ARERA, quanto disposto con il presente atto.

Infine, con votazione, unanime e favorevole

#### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-dic-2021 al 05-gen-2022 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

Villanova Solaro, 21-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

---

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	07/12/2021	F.to:ALBERTO Simone
Regolarità tecnica	Favorevole	07/12/2021	F.to:REINA Salvatore

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 21-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SILVESTRI Dott.ssa Luisa